

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Il Club Scherma Torino**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Scherma Torino, siglabile Club Scherma Torino A.S.D. fondata nel 1879, è un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro che ha lo scopo di:

- diffondere lo sport della scherma tra i suoi soci e fra i giovani;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica.

L'associazione Club Scherma Torino ha sede in Torino, Viale Ceppi n. 5; essa aderisce alla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.) ed ha l'obbligo di conformare il proprio Statuto alle norme del C.O.N.I. e della F.I.S..

L'associazione Club Scherma Torino favorisce la pratica anche di altre attività sportive, ricreative ed associative: tali attività sono da considerarsi collaterali alla scherma, direttamente funzionali alla medesima e dunque tali da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico nella gestione del Club.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; eventuali avanzi positivi di gestione dovranno essere reinvestiti per la promozione e la gestione dello sport della scherma.

### **Articolo 2 -Esercizio e Durata -**

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni

anno.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

### **Articolo 3 -Modalità di associazione -**

L'ammissione all'associazione Club Scherma Torino è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'associazione Club Scherma Torino è subordinata al versamento della quota di iscrizione annuale nonché della F.I.S.

L'anno schermistico, come l'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre di ogni anno e cessa il 31 agosto dell'anno successivo.

Non possono essere ammessi all'associazione Club di Scherma Torino e, se già associati, decadono coloro i quali abbiano riportato condanne definitive per delitti dolosi oppure abbiano subito dal C.O.N.I. o dalla F.I.S. squalifiche e/o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

### **Articolo 4 -I Soci -**

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa.

Sono soci nazionali coloro che hanno fatto parte, almeno una volta, della rappresentativa Nazionale Italiana ai Campionati del Mondo Assoluti o alle Olimpiadi.

Sono soci onorari coloro che per le loro benemerienze sportive, civili e sociali vengono nominati come tali dal Consiglio Direttivo.

I Soci nazionali ed onorari sono tenuti al versamento della quota sociale.

Possono rivestire la qualità di soci anche altri Enti non commerciali di

tipo associativo che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

La qualità di associato è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per successione "mortis causa".

Ai soci tutti, senza distinzione di sorta, viene garantita l'uniformità del rapporto associativo per garantire la vita e lo sviluppo del Club Scherma Torino.

La quota per l'associazione ordinaria si compone della quota annuale per l'iscrizione al Club a cui si aggiunge la quota di specialità per chi vuole praticare la scherma, con il diritto di usufruire delle strutture e delle attrezzature delle sale scherma, e dei servizi ad esse pertinenti, in conformità con le norme regolamentari stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per ottenere l'ammissione all'associazione Club Scherma Torino occorre presentare una domanda utilizzando l'apposita scheda predisposta annualmente dalla Segreteria; l'ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione successiva a tale richiesta e comunicata al richiedente entro 7 gg. dalla deliberazione consigliare.

I soci che con maggiore serietà e perseveranza praticano la scherma ottenendo risultati di interesse per l'associazione possono essere annualmente qualificati dalla Commissione Tecnica, con delibera insindacabile, come "Soci di interesse del Club": tale qualifica comporterà un riconoscimento del loro impegno sotto forma di agevolazioni deli-

berate dal Consiglio Direttivo.

I soci si intendono domiciliati presso l'ultimo indirizzo reso noto alla Segreteria del Club; conseguentemente essi si impegnano a comunicare - entro e non oltre 15 giorni - ogni loro variazione utile all'aggiornamento delle anagrafiche del Club o dei dati relativi agli atleti, ad uso della F.I.S..

#### **Articolo 5 - Recesso ed esclusione**

Il recesso del socio è consentito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24, 2° comma, cod.civ. e, comunque, senza alcun diritto alla restituzione della quota.

Al diritto di recesso dell'associato corrisponde, per converso, il potere di esclusione del socio da parte dell'associazione attraverso apposita delibera assunta dal Consiglio Direttivo a fronte di gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale o da regolamenti interni ed in particolare dalla morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

#### **Articolo 6 - Gli Amici del Club-**

La frequentazione per lo svolgimento di attività ricreative e/o sportive - diverse dalla scherma - sarà subordinata al pagamento di una quota fissa di partecipazione, atta ad identificare gli "Amici del Club", da stabilirsi annualmente da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - Mezzi finanziari**

I mezzi finanziari sono costituiti:

a) dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all'atto

dell'ammissione all'Associazione;

b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;

c) dai contributi liberi erogati dagli associati;

d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;

e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

### **Articolo 8 - Le strutture-**

Le strutture del Club Scherma Torino sono utilizzabili solo dai soci, dagli "Amici del Club" e dai Soci di altre associazioni che aderiscono alla stessa Federazione od allo stesso Ente di Promozione Sportiva.

L'accesso ai locali dell'associazione Club Scherma Torino per i soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, sarà consentita solo previa autorizzazione che verrà rilasciata dalla Segreteria secondo le disposizioni che in tal senso verranno emanate dal Consiglio Diretti-

vo. Tale autorizzazione avrà la durata di una giornata o per una determinata manifestazione.

I soci possono invitare al Club persone non socie previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 - Gli organi dell'Associazione -**

Sono organi del Club Scherma Torino:

- \* l'Assemblea dei Soci;
- \* il Presidente;
- \* il Consiglio Direttivo;
- \* il Revisore dei Conti, ove nominato;
- \* la Commissione Tecnica;
- \* la Commissione di Disciplina.

### **Articolo 10 - Le Assemblee e le loro competenze -**

Le Assemblee del Club sono quella elettiva, quella ordinaria e quella straordinaria.

Spetta all'assemblea elettiva il compito di eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti e si svolge ogni quattro anni entro il 31 dicembre dell'anno di celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Elege con votazione il Presidente del Consiglio Direttivo, unitamente al Consiglio Direttivo, con voto di lista di cui all'art. 14 e con altra votazione il Revisore dei Conti.

Spetta all'assemblea ordinaria, massimo organo deliberativo del Club:

- a) discutere ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- b) discutere ed approvare i rendiconti economici e finanziari annuali;
- c) discutere ed approvare i bilanci preventivi annuali;

d) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la vita sociale che non rientrino nelle competenze specifiche del Consiglio Direttivo, dell'assemblea elettiva e dell'assemblea straordinaria.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

### **Articolo 11 - Convocazione delle assemblee -**

L'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e - in caso di carenza o impossibilità di tali organi - dal Revisore, ove nominato, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, almeno ogni quattro anni, come previsto dal precedente articolo 10.

In caso di dimissioni del Presidente e/o del Consiglio Direttivo e/o del Revisore, essa dovrà essere indetta entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la "vacatio".

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento e si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione postale ordinaria da inviarsi almeno 15 giorni prima dell'assemblea all'indirizzo dei soci; in alternativa - e sempre nel rispetto del termine statutario di cui sopra - sarà inoltre possibile convocare i soci con raccomandata a mano e/o tramite posta elettronica (purché l'e-mail risulti confermata nella ricezione) e/o tramite il sito web del Club Scherma To-

rino (attraverso apposita procedura inserita nell'Area Soci).

L'avviso di convocazione verrà sempre affisso in bacheca.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza - sia in prima che in seconda convocazione - con l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata nella sede del Club e, in caso di impossibilità, in qualunque luogo purché in Torino.

Per l'assemblea annuale ordinaria - indetta entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo - saranno depositati presso la Segreteria, ed a disposizione dei soci, il testo integrale della relazione del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o è indetta a seguito di motivata richiesta, presentata e sottoscritta dalla metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, con espressa indicazione dell'ordine del giorno che in ogni caso deve riguardare materie di competenza dell'Assemblea: in tal caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà aver luogo nei successivi 60 giorni.

L'ordine del giorno delle assemblee viene fissato dal Consiglio Direttivo e, nel caso di assemblea straordinaria richiesta dai soci, deve comprendere gli argomenti proposti per la discussione ed approvazione da parte dei richiedenti sulle materie di competenza assembleare.

#### **Articolo 12 - Costituzione dell'assemblea e deliberazioni -**

Le Assemblee sono presiedute da un socio eletto dall'Assemblea.



Le Assemblee sono costituite da tutti i Soci, a prescindere dalla qualifica, che abbiano compiuto 18 anni e che siano in regola con il pagamento della quota sociale e l'iscrizione alla F.I.S..

I Soci ordinari maggiorenni possono essere portatori di una sola delega di altro Socio e conferita solo in caso di comprovato impedimento: tale delega sarà soggetta a preliminare valutazione da parte del Presidente dell'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

I genitori dei soci minorenni possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea, verificata e dichiarata la regolare costituzione dell'assemblea, nomina, per le operazioni di voto, due scrutatori ed un segretario, tra i soci presenti ed aventi diritto al voto.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea rimane affisso in bacheca e depositato presso la Segreteria a disposizione dei soci per i 30 giorni successivi.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.

### **Articolo 13 - Votazioni -**

Le votazioni si svolgono per alzata di mano e controprova; se richiesto

da almeno un terzo dei presenti si svolgeranno con votazione segreta.

#### **Articolo 14 - Cariche elettive -**

La candidatura del Presidente e del Consiglio Direttivo deve essere presentata in Segreteria almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ed è costituita da una scheda contenente il nome del Presidente e della lista dei Consiglieri, proposta da almeno tre soci aventi diritto al voto; tale scheda dovrà riportare la firma, per accettazione, da parte dei candidati.

Sono eleggibili a tutte le cariche sociali contemplate nel presente Statuto solo i soci in regola con il versamento delle quote associative ed il tesseramento alla FIS.

Nelle assemblee elettive per cariche sociali hanno diritto di voto esclusivamente i soci regolarmente tesserati alla FIS.

#### **Articolo 15 - Presidente e Vice Presidenti -**

Il Presidente è il legale rappresentante del Club Scherma Torino e, in caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni sono assunte da uno dei Vice Presidenti - dei quali uno assumerà la carica di Vice Presidente Vicario - nominati nella prima seduta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo ed attribuisce le funzioni e gli incarichi ai singoli consiglieri, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sul rispetto dello Statuto. Il Presidente assume le deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica nel primo Consiglio Direttivo, da convocarsi entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### **Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un mas-

simo di undici membri, di età non inferiore ai 18 anni, eletti dall'Assemblea tra i soci, secondo le modalità indicate all'art. 14.

Ai componenti del Consiglio Direttivo - nel rispetto dell'art. 90, comma 18, Legge n. 289 del 27.12.2002 - è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a percepire compensi.

La sostituzione dei Consiglieri ~~decaduti~~ o che si sono dimessi è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata nella prima Assemblea Ordinaria.

Salvo quanto infra indicato il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi sociali consecutivi, coincidenti con il quadriennio intercorrente tra un'olimpiade estiva e la successiva e la scadenza del mandato quadriennale viene fissata al 31 agosto dell'anno olimpico.

Qualora, per qualsiasi causa, l'intero Consiglio Direttivo venisse a cessare nel corso del detto quadriennio, il nuovo Consiglio Direttivo non cesserà al 31 agosto dell'anno in cui si celebrerà la prima olimpiade estiva successiva, ma durerà in carica fino al 31 agosto dell'anno in cui saranno celebrati i giochi olimpici estivi riferiti al quadriennio successivo a quello in corso al momento della nomina.

Il Consiglio Direttivo decade in ogni caso per dimissioni o decadenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente o, in sua vece, di uno dei Vice Presidenti, o su ri-

chiesta di almeno tre Consiglieri.

La convocazione, corredata del relativo O.d.g., deve essere inviata ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di particolare urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a 2 giorni.

In caso di impedimento sia del Presidente, che dei Vice Presidenti, la convocazione spetta al Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti o dal Consigliere anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

#### **Articolo 17 - Competenze del Consiglio Direttivo -**

Al Consiglio Direttivo - salvo le attribuzioni di espressa competenza dell'Assemblea dei soci e nel rispetto delle norme statutarie - è attribuita la gestione dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ha come compito primario l'attuazione degli scopi sociali ed il coordinamento e la realizzazione delle attività dell'associazione.

Ciascun consigliere ha la delega per i settori di attività di sua competenza ed ha autonomia operativa, con l'onere di riferire al Consiglio Direttivo, per l'assunzione delle formali deliberazioni.

Il Consiglio attua le direttive deliberate dall'Assemblea ed esercita i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea; in particolare:

a) attua le linee programmatiche dell'attività sportiva, in conformità con le disposizioni statutarie e con le direttive indicate dell'Assemblea dei soci;

b) provvede all'emanazione dei regolamenti interni e disciplinari;

c) presenta all'Assemblea i rendiconti economici e finanziari annuali;

d) presenta all'Assemblea i bilanci preventivi annuali;

e) propone all'Assemblea le modifiche allo statuto sociale che si rendano necessarie o utili per il miglior conseguimento degli scopi sociali;

f) delibera in merito alla scelta ed all'attività dei maestri di scherma e degli istruttori;

g) determina l'ammontare della quota sociale, delle quote di specialità e la quota di frequentazione degli "Amici del Club";

h) provvede in merito ai rimborsi spese connessi con l'attività schermistica;

i) delibera, con motivazione, in merito alle domande di ammissione a socio, di recesso o esclusione da socio;

j) delibera in merito alle istanze avanzate dai soci e su quant'altro sia necessario per il buon andamento della vita sociale;

k) decide sulla ratifica degli atti di urgenza del Presidente;

l) nomina le eventuali commissioni;

m) assume e nomina dipendenti e/o collaboratori determinandone l'inquadramento ed il compenso; delibera in merito alla cessazione dei

rapporti di lavoro dipendente e/o di collaborazione;

n) nomina i soci onorari.

Il Consiglio Direttivo adotta il regolamento di disciplina unico per tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i Soci tesserati alla F.I.S., il Commissario Tecnico ed il Direttore di Sala e può altresì nominare Commissioni e delegati determinandone i compiti ed i poteri.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Direttore Generale, anche tra soggetti esterni all'associazione, che durerà in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha nominato.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha le seguenti mansioni:

- direzione della segreteria;
- supervisione dell'organizzazione e supporto al Corpo Magistrale per l'organizzazione delle attività e delle trasferte;
- responsabile del coordinamento attività collaterali;
- pianificazione e verifica della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature.

Il Direttore Generale, non Socio, ha diritto ad essere remunerato in virtù dell'incarico conferito. Qualora fosse nominato Direttore Generale un Socio, questo dovrà dimettersi da membro dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono acclarate da specifico verbale.

L'ordine del giorno ed il verbale delle delibere del Consiglio Direttivo sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria del Club, eccezion fatta per le deliberazioni che riguardano persone fisiche, che non possono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla Privacy.

**Articolo 18 - Decadenza del Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni del Presidente: il Consiglio e il Presidente decaduti, o in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, il Vice Presidente più anziano, resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea elettiva per il rinnovo degli organi decaduti che dovrà essere convocata entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza e aver luogo nei successivi 60 giorni;
- b) per impedimento definitivo del Presidente: il Vice Presidente Vicario eserciterà le funzioni di ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea elettiva da espletarsi nei termini previsti di cui alla lett. a) del presente articolo. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente Vicario, subentrerà l'altro Vice Presidente.
- c) per reiterate assenze - verificatesi nell'arco del quadriennio per qualsivoglia motivo, anche non contemporaneamente - della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo: in tal ipotesi il Presidente non decade ed eserciterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea elettiva da espletarsi nei termini previsti di cui alla lett. a) del presente articolo;
- d) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria elettiva da espletarsi nei termini previsti di cui alla lett. a) del presente articolo.

Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio Direttivo sono

irrevocabili.

#### **Articolo 19 - Rendiconto e Bilancio preventivo -**

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il Rendiconto economico e finanziario da sottoporre, per l'approvazione, all'assemblea dei soci.

Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto si costituisce, pertanto, di distinte sezioni nelle quali, secondo uno sviluppo organico ed analitico, vengono esposti:

- i proventi conseguiti ed i costi sostenuti nel corso dell'esercizio sociale, con ulteriore distinzione fra quelli propri dell'attività istituzionale e quelli delle attività commerciali;

- i crediti ed i debiti, i saldi attivi e passivi di tesoreria e le immobilizzazioni. L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige, inoltre, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 20 - Revisore dei conti -**

Nei casi previsti dalla legge o qualora l'assemblea dei soci lo decida facoltativamente, sarà nominato dall'assemblea stessa un Revisore dei Conti, il quale non ha diritto ad alcun compenso.

Il Revisore dei conti, ove nominato, dura in carica per quattro esercizi sociali consecutivi; decade comunque al 31 agosto dell'anno olimpico ed in ogni caso per dimissioni.

Il Revisore dei conti controlla la regolarità delle registrazioni contabili



e delle movimentazioni finanziarie dell'associazione esaminandone, almeno con cadenza trimestrale, i libri, i registri e gli atti ed effettuando le opportune verifiche di cassa e riconciliazioni di banca.

Il Revisore dei conti avrà diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, alle quali sarà sempre invitato a partecipare secondo le modalità di convocazione previste dall'art. 16, 8° comma.

#### **Articolo 21 - Commissione tecnica -**

La Commissione Tecnica ha il compito di valutare, proporre ed indicare - sia agli organi direttivi del Club Scherma Torino, sia ai maestri che agli istruttori - tutti gli aspetti tecnici ritenuti necessari ed utili al migliore raggiungimento delle finalità agonistiche del Club.

E' un organo che agisce in stretta collaborazione con i maestri, ma riferisce esclusivamente al Consiglio Direttivo.

La Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Direttivo per ogni quadriennio preolimpico, è composta da cinque esperti nella disciplina della scherma, anche non soci, e, possibilmente, dotati di competenze nelle specifiche armi.

La Commissione Tecnica, sentiti i maestri, propone al Consiglio Direttivo il regolamento di sala come strumento di educazione, formazione e preparazione degli atleti.

La Commissione Tecnica redige l'elenco dei "Soci di interesse del Club" di cui all'art. 4 e può integrare, nel corso dell'anno, l'elenco medesimo.

#### **Articolo 22 - Commissione di disciplina -**

I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamen-

to di Disciplina e dei Regolamenti interni - ove esistenti - che disciplinano la vita e le attività sociali.

In ogni caso il Consiglio Direttivo può disporre provvedimenti disciplinari specifici che si rendano necessari in particolari circostanze.

In caso di infrazioni disciplinari, il socio è deferito alla Commissione di Disciplina istituita e retta dal Regolamento.

### **Articolo 23 - Comunicazioni -**

La composizione degli organi direttivi, tecnici e disciplinari deve essere esposta nella bacheca del Club. Nella bacheca del Club, inoltre, si devono esporre anche tutti gli altri atti e provvedimenti di rilevanza sociale, ivi compresi i provvedimenti disciplinari.

### **Articolo 24 - Clausola compromissoria -**

Le controversie fra i soci e l'associazione sono devolute ad un Collegio di arbitri irrituali composto da tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo fra i due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello della F.I.S.. Il Collegio Arbitrale, nel rispetto del principio del contraddittorio e con libertà di forma decide nel termine di 45 giorni dalla data della sua costituzione.

Il lodo irrituale è dichiarato inappellabile.

### **Articolo 25 - Scioglimento dell'Associazione -**

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea Straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione potrà essere richiesta da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci - convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto - con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, da parte di almeno tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 26 – Norma finale o di rinvio**

Per quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e all'art.90 L.289/2002: "obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi (oppure è affiliata)".